

Un quesito su dolo e colpa negli atti della polizia giudiziaria ambientale

Domanda: Sono un operatore di polizia giudiziaria ambientale e mi chiedo perché dovrei, come voi sostenete ripetutamente, argomentare nella comunicazione di notizie di reato anche sul dolo e sulla colpa...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La risposta al quesito è molto semplice. Un operatore di polizia giudiziaria deve illustrare nella comunicazione di notizia di reato ambedue gli elementi che costituiscono il reato, e non solo uno... Dunque, oltre al fatto oggettivo, anche gli elementi soggettivi inerenti la colpevolezza (in particolare il dolo e la colpa del soggetto che si va a denunciare) sono parte integrante del reato oggetto della CNR. Questo perché – va ribadito – un reato si compone sia di elemento oggettivo che di elemento soggettivo. Molta polizia giudiziaria, in tutti i campi ma in particolare nel settore ambientale, tende ad illustrare (anche in modo approfondito e minuzioso) gli aspetti oggettivi del reato ma trascurare – spesso completamente – gli elementi soggettivi. Questo comporta che in realtà non si tratta di una comunicazione di notizia di reato completa, ma di una comunicazione notizia di reato a metà... Perché manca la parte relativa all'elemento soggettivo che è altrettanto costitutiva del reato.¹ Non si può pretendere, come molti sostengono, che tanto poi

¹ Dal libro **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2014 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci – Diritto all'ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net : “ (...) Il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l'onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato. Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la “colpevolezza” e questa va individuata in prima battuta dalla polizia giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l'elemento soggettivo. In questo modo si inverte l'onere della prova e spesso la sentenza – nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto – esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull'elemento soggettivo. Nel campo degli inquinamenti idrici – ad esempio – il fatto oggettivo del reato è costituito dallo sversamento delle acque reflue di scarico fuori tabella e/o dalla palese alterazione del colore e della natura delle acque del fiume sottostante. Ambedue i dati oggettivi vengono rilevati ed assicurati a livello probatorio dai campionamenti eseguiti sul posto e dalle successive analisi di laboratorio. Ma resta ancora da accertare se il titolare dello scarico, che ha oggettivamente cagionato il

ci pensa il pubblico ministero e/o il giudice a ricercare tali elementi, perché ci si deve chiedere: come può il pubblico ministero, già in fase di primo approccio agli atti, riuscire ad individuare e valutare l'elemento soggettivo del reato se la polizia giudiziaria non ha scritto nulla al riguardo? Da dove potrà dedurre il PM elementi in tal senso? È logico che, in assenza di ogni argomentazione illustrativa e dettagliata della polizia giudiziaria su tale aspetto soggettivo, qualunque argomento diverso poi prospettato in sede processuale sarà comunque ritenuto dominante, spesso con effetti apparentemente sorprendenti (e cioè sentenze che - pur riconoscendo che il fatto è accaduto e che dinamicamente lo ha cagionato il soggetto indagato - non riconoscono l'indagato medesimo colpevole per mancanza dell'elemento soggettivo). Ma va detto che la mancanza di elemento soggettivo come criterio probatorio nella fase processuale nella maggior parte dei casi è da attribuirsi - come causa originaria - alla mancata illustrazione di tale elemento da parte della polizia giudiziaria nei vari atti, ed in particolare nella conclusiva comunicazione di notizia di reato. Oggi il decreto sulla "tenuità del fatto" e la nuova normativa sui nuovi delitti ambientali rendono l'elemento soggettivo del reato ancora più rilevante ai fini sostanziali e procedurali. Continuare a non dedicare uno spazio illustrativo su tale aspetto nelle attuali comunicazioni di notizia di reato significa - in tale nuovo contesto - restare fuori dal tempo e dall'evoluzione delle cose ed esporsi a vanificazioni procedurali del proprio operato in modo seriale.

Pubblicato il 5 giugno 2015

riversamento fuori tabella così documentato, è poi colpevole rispetto a tale evento e se egli può essere in qualche modo considerato responsabile. Soltanto una cultura giuridica antica ed arcaica può ritenere che solamente sulla base dei dati dei reperti analitici o fotografici oggettivi raccolti e dal conseguente nesso di collegamento sempre obiettivo con il titolare dello scarico, quest'ultimo possa essere chiamato a rispondere come responsabilità appunto oggettiva dell'evento in questione. Va infatti adesso esaminato l'elemento soggettivo a suo eventuale carico, e cioè se sussiste il dolo o la colpa, perché in assenza di uno di questi due elementi gli aspetti oggettivi da soli non sono sufficienti per poter ritenere penalmente responsabile il titolare dello scarico in ordine all'evento in esame. Può sussistere infatti il dolo eventuale per il reato di danneggiamento di acque pubbliche a carico del titolare di depuratore non abilitato a ricevere rifiuti liquidi da mezzi su gomma il quale - invece - accetti sistematicamente tali liquami e poi, per sistematica overdose nell'impianto, effettui sversamenti anomali e fuori tabella inquinando il fiume sottostante. Può sussistere la colpa se il titolare ha adottato un'impiantistica di depurazione sottodimensionata rispetto alla reale portata dello scarico da trattare, oppure se non ha eseguito il protocollo di manutenzione ed ha così favorito il blocco dell'impianto o il suo cattivo funzionamento. Ma può sussistere anche una causa scriminante o esimente, come una forte ed anomala pioggia torrenziale che ha intasato l'impianto oltre ogni limite ragionevole di prevedibilità tecnologica oppure un riversamento da parte di terzi ignoti sulla linea dello scarico prima del depuratore di sostanze altamente inquinanti senza che al titolare dello scarico possa essere mosso alcun rilievo di ordine colposo anche in relazione al dovere di vigilanza che in questo caso era difficilmente affrontabile. (...)"

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*